



# COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 31 del 02/08/2013

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI IN DETERMINE FASCE ORARIE.

## IL SINDACO

**Premesso** che in alcune zone del Comune di Capoterra si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone, anche minorenni, che consumano sostanze alcoliche negli spazi pubblici con il successivo abbandono dei contenitori in vetro e lattine di metallo;

**Constatato** che in talune occasioni detti contenitori, una volta vuotati, vengono usati come corpo contundente e scagliati contro serrande e vetrine o contro le auto ferme in sosta;

**Considerato** che sono particolarmente interessate le zone ricomprese all'interno del perimetro tra la piazza Sardegna, il parco giochi, la via Satta e la piazza Liori.

**Considerato** altresì che le zone sopra indicate sono interessate da un notevole afflusso di persone dovuto alla presenza di numerosi esercizi pubblici nonché di macchine bar che favoriscono la concentrazione di persone in occasione di manifestazioni musicali e spettacoli;

**Preso atto** che al consumo di tali bevande consegue spesso l'abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi pubblici, di bottiglie e lattine che spesso finiscono in frantumi;

**Considerato** che detta situazione, assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore notturne costituendo fonte di pericolo per l'igiene, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

**Considerato** che, in particolare le bottiglie, potrebbero essere usate come delle armi improprie ricavate da cocci in vetro utilizzabili come strumenti di offesa;

**Constatato** che tutti i contenitori abbandonati costituiscono un notevole aggravio delle spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia delle strade e le piazze interessate a tale fenomeno;

**Ritenuto** che istituire un divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 19,00 sino alle ore 06,00 del giorno successivo, per esercizi pubblici, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, estendendo tale divieto anche ai distributori automatici, potrebbe contribuire a lenire il problema;

**Ritenuto** opportuno, per gli stessi motivi suesposti, vietare in ogni caso la vendita ed il consumo di bevande alcoliche in tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati del territorio comunale nella fascia oraria compresa tra le ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo in tutto il territorio comunale;

**Ritenuto** sufficiente istituire tale divieto nel periodo estivo e precisamente dal 3 agosto al 30 settembre 2013.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000



Visto l'art.7 bis del 267/2000

## **ORDINA**

Dal 3 agosto 2013 al 30 settembre 2013 nella fascia oraria che va dalle ore 19,00 alle ore 06,00 del giorno successivo , per tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati che distano meno di 500 metri in linea d'aria dalla piazza Liori – Piazza Sardegna-Parco giochi - via Satta:

**E' vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;**

Dal 3 agosto 2013 al 30 settembre 2013 nella fascia oraria che va dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo in tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati del territorio comunale(restano esclusi gli esercizi commerciali a condizione che il prodotto sia veduto in confezioni sigillate):

**è vietata la vendita sotto qualsiasi forma di bevande alcoliche;**

**è vietato il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche;**

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento in violazione della presente ordinanza per non incorrere in sanzioni penali.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni della presente Ordinanza , ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

La procedura sanzionatoria fa riferimento alle legge 689/81.

Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni da quello di notifica.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

## **Dispone**

Che questa ordinanza venga:

pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Capoterra  
trasmessa alla stazione Carabinieri di Capoterra ed alla Questura di Cagliari.

Dalla Residenza Municipale, li 02/08/2013

IL SINDACO  
*Francesco Dessì*

La presente ordinanza viene notificata:  
cc. capoterra